



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via Pusterla, 1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176

www.iciseo.edu.it e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT pec: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT Tel. 030/980235

Iseo, 04 febbraio 2023

Spett.le dott.ssa Stefania Reghenzi
Agli Atti
Amministrazione Trasparente

OGGETTO : NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE.

Dal 27-02-2023 al 26-02-2024.

La sottoscritta Chiara Emilguerri, Dirigente scolastico Legale Rappresentante dell'Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Iseo, con sede in via Pusterla, 1 – 25049 Iseo (BS),

nomina

formalmente con la presente, quale Medico Competente per la medicina del lavoro dell'Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Iseo con sede in via Pusterla, 1 – 25049 Iseo (BS), la

Dott. ssa Stefania Reghenzi, Via Repubblica, 17 – 25026 Pontevico (BS),

che assume la responsabilità dei seguenti incarichi, secondo la attuale normativa (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Articoli 25 e 41):

1. Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale libretto è conservato con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (stabilito presso lo studio del MC);
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della stessa cartella va conservato, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo

BSIC80300R - AD253AE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000717 - 04/02/2023 - VII.8 - U
30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) richiede al datore di lavoro il massimo rispetto e l'osservanza delle scadenze previste da protocollo sanitario per le visite mediche periodiche (in riferimento all'art. 18, comma 1 D. Lgs. 81/08); qualora tali termini non venissero mantenuti, decadrebbe la nomina e conseguentemente l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei confronti della suddetta Azienda;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali fattori di rischio. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato degli stessi ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico in oggetto (art.18, comma 2 D.Lgs. 81/2008).

Il presente contratto potrà essere revocato, per iscritto, da una delle Parti in ogni momento, anche prima della scadenza prestabilita dal Piano Sanitario.

La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Iseo.

Compensi per l'espletamento dell'incarico:

Visite mediche specialistiche: €. 27,00;

Spirometria: €. 15,00;

Visotest: €. 23,00;

Consulenza medicina del lavoro: €. 300,00 (Annue);

Riunioni e sopralluoghi: €. 50,00/ora.

Si ribadisce ulteriormente che la scadenza delle visite periodiche, corredate da esami strumentali in base ai programmi sanitari stabiliti, viene richiamata dalla Dott.ssa Stefania Reghenzi. La non osservanza della periodicità delle visite e degli accertamenti relativi, entro l'anno di riferimento, comporta implicitamente il decadere della nomina di Medico Competente in corso.

Il Medico Competente si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il Medico Competente comunicherà tale impossibilità e, qualora richiesto dall'Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini" di Iseo, si adopererà a nominare un Medico sostituto pro tempore.

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono indicati nel preventivo fornito antecedentemente alla nomina (a cui si rimanda).

Si ribadisce che il saldo della fattura delle prestazioni erogate deve essere corrisposto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Medico Competente
Dott.ssa Stefania Reghenzi

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Chiara Emilguerri